



MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 628

MM no. 628 Modifica degli articoli 36 e 37 del Regolamento comunale delle canalizzazioni

1. Premessa

Nell'ottobre del 2012 il Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale 599 per la modifica dell'art.36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni. Il capoverso in questione è stato modificato nel modo seguente:

*La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.25 e Fr. 0.49 per m³ di acqua **consumata misurata al contatore**, ritenuto un importo minimo di Fr. 50 e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.5 ‰ e superiore al 2.0 ‰ di tale valore.*

Grazie a questa mutazione è stato possibile introdurre il principio che prevede che la tassa d'uso delle canalizzazioni venga calcolata in modo proporzionale al consumo di acqua potabile, sostituendo quindi il precedente sistema di calcolo che si basava sulle quote forfetarie annuali di consumo d'acqua potabile, stabilite dal contratto tra i singoli cittadini e l'Azienda Acqua Potabile di Pura.

2. Problemi nell'emissione delle tasse d'uso 2013

A inizio anno 2014 l'Amministrazione comunale ha iniziato i lavori per l'emissione delle tasse comunali d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2013, applicando per la prima volta la nuova norma legale sopra esposta. Durante le operazioni di emissione delle tasse sono sorti diversi problemi d'ordine pratico e d'ordine giuridico, esposti come segue.

a) Letture mancanti dei consumi d'acqua potabile

Il primo problema concerne l'assenza di dati completi sui consumi d'acqua potabile. Nel corso del 2013 le AIL hanno cominciato i rilevamenti dei consumi leggendo i contatori di casa in casa. Le letture consegnate alla Cancelleria erano tuttavia incomplete o inesatte per i seguenti motivi:

- I dati non coprivano i consumi di un anno intero, bensì solo di 9-10 mesi. Sarebbe stato possibile emettere una tassa *pro rata temporis* o un acconto, creando tuttavia del lavoro amministrativo supplementare.
- In diversi casi la fattura emessa da AIL per l'acqua potabile è stata intestata agli inquilini e non ai proprietari (debitori della tassa). Anche in questo caso si è creato lavoro amministrativo non previsto per attribuire i consumi al giusto debitore della tassa, che come da Regolamento sulle canalizzazioni è il proprietario della casa. Grazie al nostro contabile è stato possibile consegnare ad AIL una lista d'indirizzi corretta.
- In molti casi i consumi non sono stati rilevati poiché AIL a gennaio 2014 non aveva ancora provveduto a leggere tutti contatori.
- In alcuni casi i consumi non sono stati rilevati da AIL poiché le case erano sprovviste di un contatore. Per questo motivo ad inizio anno 2014 il nostro ex-tecnico comunale Sergio Luvini si è gentilmente messo a disposizione di AIL per verificare tutti gli edifici senza contatore.
- Infine per il comparto di case in zona ai Nüsei e in zona Colombèra mancavano i dati sui consumi di acqua potabile, poiché tali abitazioni sono servite dai Comuni di Caslano e Ponte Tresa e gli stessi non avevano ancora effettuato le letture dei consumi.

b) Problemi nell'attuazione dell'art.36.

In aggiunta ai vari problemi elencati in precedenza, l'Amministrazione si è resa conto che l'articolo 36 capoverso 3 modificato dal Consiglio comunale nel 2012 entra in contrasto con il capoverso 5 dello stesso articolo.

Il cpv. 5 pone due problemi di fondamentale importanza:

- Inizialmente viene detto che per determinare la tassa "fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente". Nella nostra situazione non ci è stato possibile conformarci a tale disposizione, utilizzando i dati precedenti il 2013, dato che AIL ha cominciato a rilevare i consumi solo a partire dall'anno scorso con l'inizio del suo mandato.
- Il cpv. 5 prosegue indicando che per la tassa è comunque determinante "al minimo il quantitativo di diritto calcolato secondo il Regolamento Azienda comunale acqua potabile". In altre parole il capoverso 3 ci impartisce di utilizzare i dati del consumo effettivo, ma poi il capoverso 5 ci chiede di tener conto del valore minimo tra il consumi rilevati e il precedente quantitativo forfettario annuale di diritto. Essendo che i quantitativi forfettari sono sempre superiori rispetto ai consumi effettivi, di fatto l'Amministrazione è stata costretta a calcolare le tasse d'uso sulla base dei quantitativi di diritto forfettari, come prevedeva il regime di tassazione precedente.

3. Nuova proposta di modifica

Sulla scorta delle varie problematiche evidenziate, suggeriamo una modifica generale degli articoli 36 e 37 del regolamento sulle canalizzazioni, nel modo seguente:

Articolo 36:

- *Capoverso 1 (invariato): L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.*
- *Capoverso 2: La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.*
- *Capoverso 3: La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 0.25 e Fr. 0.49 per m3 di acqua consumata misurata al contatore, ritenuto un importo minimo di **Fr.150** e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore allo 0.5 ‰ e superiore allo 2.0 ‰ di tale valore.*

Commento: l'importo minimo viene aumentato dagli attuali Fr.50 a Fr.150. In base ai dati relativi alle ultime letture dell'acqua potabile, la tassa d'uso per le canalizzazione che fa riferimento ai consumi d'acqua non è mai inferiore ai Fr.200. Un importo minimo più elevato permetterà quindi al Comune di incassare sempre una tassa equa anche in caso di assenza di dati sui consumi. Attualmente qualora dovessero mancare i dati sul consumo d'acqua potabile (come è effettivamente successo quest'anno), il Comune potrebbe incassare unicamente una tassa di Fr.50, molto al di sotto di quanto dovrebbe contribuire normalmente una qualsiasi abitazione.

- *Capoverso 4 (nuovo): Per determinare i m3 d'acqua potabile consumata dalle case e dai manufatti allacciati alla rete idrica di Pura fanno stato le letture dei contatori effettuate dal gestore della rete dell'acqua potabile. Per le case e i manufatti situati in territorio di Pura ma allacciati alla rete dell'acqua potabile di Ponte Tresa e di Caslano, fanno stato i dati consegnati dai rispettivi Comuni nel corso dell'anno.*

Commento: tale capoverso è necessario per specificare meglio la provenienza dei dati sulla quale si fonda la tassazione.

- *Capoverso 5 (nuovo): Per i manufatti allacciati alla rete dell'acqua potabile per i quali non è definibile la quantità d'acqua consumata (in caso di contatore guasto o malfunzionante o per impossibilità di effettuare la lettura) verrà calcolata una tassa minima di Fr.150.- (come al cpv.3) relativa ai consumi d'acqua potabile, alla quale verrà aggiunto un importo calcolato sul valore di stima del manufatto, situato tra lo 0.5 ‰ e lo 2.0 ‰ di tale valore.*

Commento: l'importanza di tale capoverso risiede nel fatto che permette in modo chiaro all'Amministrazione di prelevare una tassa d'uso anche in caso di problemi legati al contatore. Sebbene il cpv.3 definisca già un importo minimo di Fr.150.-, si ritiene meglio, per maggior chiarezza nei confronti del contribuente, specificare che la tassa è dovuta anche in caso di difetti del contatore o in mancanza di lettura.

- *Capoverso 6 (nuovo): Nel caso in cui più manufatti o abitazioni fossero allacciati alla rete idrica con un solo contatore, senza la possibilità d'identificare i consumi dei singoli manufatti, verrà applicata una tassa minima forfettaria di Fr.150 per ogni singolo edificio, alla quale verrà aggiunto un importo calcolato sul valore di stima del manufatto, situato tra lo 0.5‰ e lo 2.0‰ di tale valore.*

Commento: nel nucleo storico è stata riscontrata la presenza di alcune (poche) abitazioni con un contatore dell'acqua potabile unico ed in comune. ALL non era a conoscenza del problema ed è stata quindi sensibilizzata ed aiutata a identificare le varie abitazioni. Dove possibile si cercherà di installare dei contatori individuali per ogni edificio. Questa situazione non rappresentava un problema con il precedente regime di tassazione, in quanto ogni edificio pagava una propria tassa d'uso basata sul quantitativo forfettario di diritto. Non ci si poneva quindi il problema di sapere qual era il consumo esatto di ogni singola abitazione. Con il nuovo principio d'imposizione basato sul consumo è necessario quindi introdurre una norma che permetta all'Amministrazione di emettere comunque una tassa qualora non fosse possibile stabilire i quantitativi d'acqua consumati da ogni singolo edificio.

- *Capoverso 7 (ex capoverso 5 modificato): Per le nuove costruzioni e le riattazioni verrà applicato un valore di stima calcolato in modo prudenziale dall'Ufficio tecnico comunale. Questo valore fungerà da base di calcolo fintantoché non sarà intimato il valore di stima ufficiale. Qualora al momento dell'intimazione della stima ufficiale vi fosse una manifesta divergenza con la stima valutata dall'Ufficio tecnico, il Municipio potrà incassare o restituire la differenza sul calcolo della tassa d'uso venutasi a creare.*

Commento: l'ex capoverso 5 viene modificato cancellando completamente ogni riferimento al quantitativo di consumo forfettario relativo al precedente regime d'imposizione. In questo modo viene a cadere il cortocircuito legale menzionato in precedenza.

Viene inoltre specificata meglio la base di calcolo per le nuove abitazioni, definendo chiaramente la fonte dei dati per il calcolo del valore di stima. Solitamente per le nuove costruzioni il valore di stima ufficiale viene stabilito dopo 1-2 anni e si crea quindi un vuoto giuridico dato che manca il valore sul quale è calcolata parte della tassa d'uso. Per ovviare a questo problema l'Amministrazione in passato ha sempre fatto capo ad una stima provvisoria molto prudenziale elaborata dall'Ufficio tecnico, stima che in tutti i casi si è sempre rivelata inferiore rispetto alla stima ufficiale, a vantaggio quindi del contribuente. Per fornire una base legale a questa prassi, è comunque necessario codificarla nel capoverso 7 come indicato sopra.

- *Capoverso 8 (ex capoverso 6 - invariato): La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.*
- *Capoverso 9 (ex capoverso 7 - invariato): In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta pro rata temporis.*
- *Capoverso 10 (ex capoverso 8 – modificato): Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i capoversi precedenti del presente articolo e l'intensità*

d'uso degli impianti, il Municipio **può** aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

Commento: la modifica permette al Municipio di correggere eventuali divergenze tra la tassa calcolata e l'effettivo maggior o minor uso degli impianti non più solo in relazione al capoverso 3, bensì in riguardo a tutti i capoversi. Inoltre sostituendo "aumenta o diminuisce" con "può aumentare o diminuire", si garantisce una maggior flessibilità per il Municipio nell'applicazione del capoverso 10.

- o *Capoverso 11 (ex capoverso 9 – invariato): L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.*

Articolo 37:

In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno verrà calcolata una tassa pro rata temporis per il nuovo e per il vecchio proprietario. Per il calcolo fa stato la lettura del gestore della rete dell'acqua potabile al momento del trapasso.

Commento: in precedenza in caso di trapasso di proprietà la tassa non veniva rifusa al precedente proprietario ed era calcolata fino alla fine dell'anno. Tale prassi non sembra tuttavia molto corretta e per conformarsi alla prassi di AIL si ritiene meglio calcolare la tassa *pro rata temporis*.

Per le ragioni sopra esposte il Municipio propone la modifica dell'articolo 36 e dell'articolo 37 del Regolamento comunale delle canalizzazioni.

Si invita pertanto il Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Gli articoli 36 e 37 del Regolamento comunale delle canalizzazioni sono modificati come proposto dal messaggio municipale 628.
2. La presente modifica del Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco
Paolo Ruggia

PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario
Andrea Sciolli

Pura, 7 aprile 2014
Ris. No. 2084/24.03.2014

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Commissione delle petizioni | Commissione della gestione | |
|-----------------------------|----------------------------|--|